

L



ICEO STATALE "G. CARDUCCI"

Via S.Zeno 3 - 56127 Pisa

**Scienze Umane, Linguistico, Economico-
sociale, Musicale**

tel.: +39 050 555 122 - fax: +39 050 553 014 - email: pipm030002@istruzione.it - pec: pipm030002@pec.istruzione.it
sito: <https://www.liceocarducci.edu.it> - cod. mecc.: PIPM030002 - cod. fiscale: 80006190500 - cod. univoco ufficio: UFK69O

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Ai sensi d.lgs. 81/2008 e d.lgs. 106/2009

LICEO STATALE - "G. CARDUCCI"-PISA
Prot. 0014008 del 21/11/2022
VI (Uscita)

La Dirigente Scolastica Prof. SANDRA CAPPARELLI, nata a Pisa il 23/04/1964 Cod. Fiscale CPPSDR64D63G702C, non in proprio ma in qualità di Dirigente del Liceo Statale "G. CARDUCCI" di Pisa Via San Zeno, 3

E

Il Dott. COSTANTINO KOTOPULOS DE ANGELIS nato a Viareggio (LU) il 23/09/1964 Cod. Fiscale KTPCTN64P23L833U, P.IVA 01482430509 residente in via F.Pardi n °7 56127 Pisa

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

La Dirigente Scolastica, in qualità di Datore di Lavoro, in relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera h), dall'art.18, comma 1, lettera a), nonché dall'art. 25 e dal titolo I, capo III, sezione V del D.lgs. 81/2008 – d.lgs. 106/2009 nomina formalmente Medico Competente dell'istituto il Dott. Costantino Kotopulos De Angelis in considerazione delle Sue qualifiche professionali;

La prestazione professionale comporta l'acquisizione di specifiche conoscenze e responsabilità, nonché l'obbligo ad assumere precisi doveri quali:

- a) la collaborazione nell'effettuazione della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; lo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di Sua competenza; la organizzazione del Servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008, d.lgs. 106/2009);
- b) la partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art.35, comma 1 del d.lgs. 81/2008, d.lgs. 106/2009;
- c) l'impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41, del d.lgs. 81/2008, d.lgs. 106/2009.
- d) l'impegno a non effettuare visite mediche: per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente;
- e) l'impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente;
- f) l'impegno affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art.25, comma 1, lettera c), del d.lgs., 81/2008, d.lgs., 106/2009, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del d.lgs. 81/2008. d.lgs. 106/2009;
- g) l'obbligo, secondo quanto stabilito dall'art.25, comma 1 del d.lgs. 81/2008, d.lgs. 106/2009 a:
 - consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale (lettera d);

- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione (lettera e);
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lettera i);
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di valutazione dei rischi (lettera 1).

Il Dott. Costantino Kotopulos De Angelis è tenuto all'espletamento di tutti i compiti definiti all'art.25 e al Titolo I, capo III, Sezione V del d.lgs. 81/2008, d.lgs. 106/2009 secondo le modalità e le condizioni di svolgimento dell'attività di medico competente precisate dall'art. 39 del d.lgs. 81/2008.

Il Dott. Costantino Kotopulos De Angelis è assoggettato a stabilite sanzioni in caso di mancato adempimento degli impegni assunti così come stabilito dall'art. 58 del d.lgs. 81/2008, d.lgs. 106/2009.

Il presente contratto ha durata di anni 3 sino al 31/08/2025

Al suddetto, per l'attività svolta, sarà corrisposto un compenso massimo da liquidarsi previa emissione di regolare fattura elettronica, per un importo di € 610,00 (seicentodieci/00) così determinati:

- € 250,00 per assolvimento incarico, sopralluogo ambienti lavoro, comunicazione annuale dei dati sanitari, mediante all. 3b, alla ASL territorialmente competente;
- € 60,00 per attività di consulenza;
- € 50,00 per ogni eventuale visita medica con screening ergooftalmologico mediante ortoanalizzatore.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate).

Il Dirigente Scolastico, ai sensi del codice in materia di dati personali e del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, affida al Dott. Costantino Kotopulos De Angelis, nell'ambito del contratto stipulato, la funzione di responsabile del trattamento in out-sourcing. Quindi nomina il suddetto responsabile del trattamento dei dati di cui verrà a conoscenza ai fini dell'esecuzione delle prestazioni sanitarie, in particolare dati qualificati dalla normativa in oggetto come "personali" o "sensibili". Nel caso di incaricati o collaboratori, il Dottore sarà tenuto a renderli edotti sulle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Dott. Costantino Kotopulos De Angelis.

Il suddetto si assume la responsabilità della conservazione della documentazione sanitaria con salvaguardia del segreto professionale per il tempo necessario all'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati presso lo studio denominato dott. Costantino Kotopulos De Angelis Via A. Diaz n. 6 - 56123 Pisa (PI); dopodiché il Medico consegnerà tale documentazione al datore di lavoro che ne diventerà responsabile.

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Costantino Kotopulos De Angelis

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sandra Capparelli